

DECRETO 4 agosto 2011 , n. 156

Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. (11G0199)

Vigente al : 20-3-2026

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99» ed in particolare gli articoli 12 e 14 della medesima legge n. 580 del 1993 relativi alla costituzione del consiglio e all'elezione della giunta delle camere di commercio;

Visto in particolare l'articolo 12, comma 3 della legge n. 580 del 1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010 relativo alla costituzione del consiglio, che stabilisce che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo

Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i tempi, i criteri e le modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei componenti della giunta;

Visto l'articolo 10, comma 6, della legge n. 580 del 1993, che prevede che del consiglio fa parte anche un rappresentante degli ordini professionali designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta;

Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Acquisito il parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 215 del 26 maggio 2011 ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 25 maggio 2011;

Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011;

Vista la nota del 3 agosto 2011 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
- b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) «organizzazioni imprenditoriali» indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge;
- d) «organizzazioni sindacali» indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- e) «associazioni dei consumatori» indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti, iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero riconosciute in base alle leggi regionali in materia;
- f) «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative;
- g) «numero degli occupati» indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'allegato A del presente decreto;
- h) «valore aggiunto per addetto» indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore a norma del decreto di cui all'articolo 10 della legge ed il numero degli addetti dello stesso settore;
- i) «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto annuale, di competenza dell'anno, riscosso da ciascuna camera di commercio per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali, appartenenti a ciascun settore economico di cui alla legge o allo statuto camerale;

l) «piccole imprese», indica:

1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;

2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;

3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile;

m) «circoscrizione» indica la circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio.

n) «segretario generale», indica il segretario generale della camera di commercio, che svolge le funzioni di responsabile del procedimento o individua il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le fasi procedurali attribuite alla competenza della camera stessa.

Art. 2

Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali

1. Il Presidente della camera di commercio, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio camerale, dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della giunta regionale.

2. Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 10 della legge, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità secondo lo

schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati:

a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;

b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione;

c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti;

d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che è rappresentata nel CNEL.

3. Le organizzazioni di cui al comma 2 presentano, a norma dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente regolamento.

4. L'elenco di cui al comma 3 deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito supporto digitale in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle

disposizioni di cui all'articolo 7.

5. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 2 le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua.

6. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale.

Art. 3

Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori

1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di

rappresentatività nella circoscrizione con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione di competenza.

2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, a norma dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma parte integrante del presente regolamento.

3. L'elenco di cui al comma 2 è presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito supporto digitale in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7.

4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.

5. La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella circoscrizione della camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

Dichiarazione di apparentamento

1. Due o più organizzazioni imprenditoriali possono concorrere all'assegnazione dei seggi di uno o più settori congiuntamente.

Analogamente, due o più organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione del seggio. A tal fine, fanno pervenire alla camera di commercio, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, una dichiarazione redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema di cui all'allegato E, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene anche l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale.

3. In caso di apparentamento, le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento, presentano, contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1, gli allegati A e B di cui all'articolo 2 ovvero gli allegati C e D di cui all'articolo 3 dichiarando, a norma dell'articolo 12 della legge, i dati disgiuntamente, a pena di irricevibilità.

Art. 5

Trasmissione al Presidente della giunta regionale

1. Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

2. Nel caso in cui i dati e i documenti di cui al comma 1 risultino affetti da irregolarità non sanabili, o non sia rispettato il termine di cui al comma 1 o quello di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero non siano

stati presentati gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 2, il responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.

3. In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, il segretario generale fa pervenire al Presidente della giunta regionale i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore. Nella stessa comunicazione, il responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati.

4. Resta ferma la competenza del Presidente della giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi di cui al comma 2.

Art. 6

Scioglimento dell'apparentamento

1. L'apparentamento di cui all'articolo 4 si intende sciolto:

- a) qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento in apparentamento;
- b) se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni dei consiglieri che devono essere espressi dall'apparentamento;
- c) se le designazioni arrivano in numero differente da quello dei consiglieri la cui designazione è stata richiesta all'apparentamento, ovvero arrivano nel numero richiesto, ma non sottoscritte da tutte le parti aderenti.

- 2.** Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto.
- 3.** Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua, tenendo conto del disposto dell'articolo 9, l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione.
- 4.** Nel caso in cui le fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e c), sono riferite esclusivamente alle scelte di singole organizzazioni la cui rappresentatività complessiva è inferiore ad un quarto di quella dell'intero apparentamento, l'apparentamento è comunque considerato per la sua rappresentatività residua ai fini della procedura di cui al comma 3, mentre le singole organizzazioni sono comunque considerate singolarmente.

Art. 7

Trattamento dei dati per le procedure di designazione dei componenti i consigli delle camere di commercio

- 1.** I trattamenti di tutti i dati sensibili e giudiziari, indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli camerali, nonché per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge, hanno finalità di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
- 2.** I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle camere di commercio indispensabili per attuare la procedura di cui al comma 1, sono individuati dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di ciascuna camera di commercio, adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 3.** I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D sono consentiti

esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla camera di commercio su richiesta del Presidente della giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

4. L'accesso agli atti e ai dati di cui al presente articolo è disciplinato dalla legge 24 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo è consentito per tutta la durata del mandato del consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla camera di commercio.

6. La decifratura dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura è regolato da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.

7. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma 3 è regolata da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.

Art. 8

Consulta provinciale di cui al comma 6
dell'articolo 10 della legge

1. Lo statuto della camera di commercio istituisce la consulta di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge definendone compiti e funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6.

2. Fanno parte della consulta di cui al comma 1 i rappresentanti delle associazioni maggiormente

rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio.

3. La consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della camera di commercio che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della consulta stessa da effettuarsi a maggioranza dei presenti. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal Presidente della camera di commercio.

4. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al consiglio della camera di commercio, di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, il diritto di voto spetta esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali.

5. Le riunioni della consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

6. Il Presidente della consulta comunica, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), al Presidente della giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla consulta. In assenza di designazione, il Presidente della giunta regionale applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge.

Art. 9

Determinazione del numero dei rappresentanti

1. Il Presidente della giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2:

a) rileva, in base ai criteri di cui al comma 2, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore;

b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4, che designano i componenti nel consiglio camerale, nonché il

numero dei componenti che ciascuna organizzazione o ciascun apparentamento designa;

c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;

d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4;

e) richiede al Presidente della consulta di cui all'articolo 8 il nominativo designato in seno al consiglio della camera di commercio.

2. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell'ambito del settore, è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:

a) percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;

b) percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;

c) percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;

d) percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore economico, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione.

3. Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa è determinato, tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre, sino alla concorrenza del numero dei

seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo è attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio.

4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

5. Per le società in forma cooperativa, l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.

6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), il Presidente della giunta regionale attribuisce in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all'articolo 3, comma 1; il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento non può superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire agli elementi nel loro complesso.

Nomina dei componenti del consiglio

- 1.** Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, comunicano al Presidente della giunta regionale i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge; esse trasmettono inoltre una apposita dichiarazione, rilasciata dagli interessati a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la disponibilità dei designati alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso articolo 13 della legge.
- 2.** Il Presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge, provvede alla nomina con apposito decreto, da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico. Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 3.** Qualora le organizzazioni non provvedano ad indicare i nominativi entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge.
- 4.** Con la notifica di cui al comma 2, il Presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del consiglio camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere camerale più anziano di età.
- 5.** Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto, alla documentazione di cui al precedente comma 1.

6. Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9, spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

Art. 11

Sostituzione dei consiglieri

- 1.** In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto, ovvero direttamente se il componente deceduto, dimissionario o decaduto era stato designato ai sensi del comma 6, secondo periodo dell'articolo 12 della legge. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
- 2.** In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante designato dalla consulta di cui all'articolo 8, la camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale e al Presidente della consulta stessa, il quale convoca, entro dieci giorni da tale comunicazione, la consulta stessa ai fini della designazione del nuovo consigliere.
- 3.** Qualora la consulta di cui all'articolo 8 non designi, entro dieci giorni dalla convocazione, il proprio rappresentante, il Presidente della stessa informa il Presidente della giunta regionale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge.
- 4.** L'organizzazione imprenditoriale o sindacale o l'associazione dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al comma 1, ad indicare il nominativo del sostituto, vengono escluse dal

procedimento e il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge.

Art. 12

Composizione ed elezione dei membri della giunta

- 1.** Il numero dei membri di giunta è determinato dallo statuto in relazione ai componenti del consiglio, tenendo conto delle disposizioni legislative applicabili agli organi collegiali. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le sostituzioni dei componenti della giunta in carica e per la ricostituzione delle giunte stesse, compatibilmente con il numero dei componenti di giunta ed i relativi settori previsti dallo statuto.
- 2.** Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri di giunta è pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore.
- 3.** Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
- 4.** In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone comunque di un solo voto.
- 5.** Dei componenti di giunta, quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno dei quattro settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, fra i rappresentanti del settore; in tale ballottaggio ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. Gli altri posti eventualmente disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il

maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.

6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 13

Decorrenza dell'applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine.

2. In sede di prima applicazione le organizzazioni sindacali sono esonerate dall'obbligo di deposito degli elenchi cui all'articolo 3, comma 2, per le eventuali procedure avviate fra la data di applicazione di cui al comma 1 del presente articolo ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: Romani

Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,

registro n. 7, foglio n. 95

Allegato A

(articolo 2, comma 2)

ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato B

(articolo 2, comma 3)

ELENCO IMPRESE ASSOCIATE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato C

(articolo 3, comma 1)

ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato D

(articolo 3, comma 2)

ELENCO ISCRITTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Allegato E

(articolo 4)

DICHIARAZIONE DI APPARENTAMENTO

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)